

Repertorio n. 59.475

Raccolta n. 13.115

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Quattordici settembre duemiladiciassette.

In Bergamo, nel mio studio in Via Verdi n. 14.

Avanti a me Dott. Pier Luigi Fausti, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

sono presenti i signori

GORI Giorgio, nato a Bergamo il 24 marzo 1960, residente in Bergamo, Via Osmano n. 1,

Cod.Fiscale GRO GRG 60C24 A794Z,

di cittadinanza italiana;

SANCHEZ Christophe Hubert, nato a Viry Chatillon (Francia) il 18 marzo 1964, residente in Carnate (MI), Via De Gasperi n. 14,

Cod.Fiscale SNC CRS 64C18 Z110Z,

di cittadinanza francese, il quale dichiara di comprendere e di essere in grado di leggere e scrivere in lingua italiana;

BERGAMO Carlo, nato a Calcinate (BG) l'1 dicembre 1961, residente in Bergamo, Via Francesco Nullo n. 43/B,

Cod.Fiscale BRG CRL 61T01 B393D,

di cittadinanza italiana;

CARRARA Maurizio, nato a Bergamo il 12 febbraio 1954, residente in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti n. 20,

Cod.Fiscale CRR MRZ 54B12 A794D,

di cittadinanza italiana;

SIRACUSANO Bruno, nato a Napoli il 18 novembre 1950, residente in Milano, Via Lodovico Muratori n. 26,

Cod.Fiscale SRC BRN 50S18 F839T,

di cittadinanza italiana.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra i comparenti una Associazione con la denominazione:

"Con Giorgio Gori".

2) L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere e sostenere la candidatura di Giorgio GORI a Presidente della Regione Lombardia alle elezioni che si terranno nel 2018;

- proporsi come occasione di incontro e di aggregazione di interessi sociali e civili assolvendo alla funzione di maturazione e crescita dei cittadini attraverso l'ideale della partecipazione;

- valorizzare le differenti culture e professionalità presenti in una realtà composita e multi etnica come quella regionale ai fini di estendere la conoscenza della realtà sociale, economica e culturale lombarda e il diritto di partecipare ai processi decisionali delle istituzioni regionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende operare anche come comitato elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione Lombardia e del Consiglio regionale che si svolgeranno nell'anno 2018 ed a tal fine raccogliere fondi e sostenere le spese elettorali a favore della candidatura di Giorgio GORI che sarà indicato candidato presidente della Regione Lombardia

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo 1

il 22 settembre 2017

al n. 34984

Serie 1T

Esatti Euro 356,00

da liste circoscrizionali denominate “con GORI presidente – patto civico”, ovvero con qualsiasi altra denominazione di analogo tenore e funzionalità, che saranno presentate alle predette elezioni regionali.

Questa attività sarà svolta secondo i principi fissati dalle specifiche normative elettorali nazionali e/o regionali contenute e/o richiamate dalle disposizioni vigenti in materia. Verrà, inoltre, effettuato il massimo controllo etico della provenienza dei fondi e dei contributi elettorali.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e per sensibilizzare l'opinione pubblica, potrà altresì promuovere varie attività, in particolare:

- attività divulgative e culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, riunioni;
- eventi artistici: concerti, attività teatrali, mostre di arte figurativa e fotografia, proiezione di film e documentari;
- attività di educazione/formazione: incontri con bambini, ragazzi, donne, giovani ed adulti;
- attività di pubblicazione di materiale informativo e propagandistico, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, con esclusione delle attività riservate in materia.

4) L'Associazione ha sede in Milano.

Ad ogni effetto si precisa che l'attuale indirizzo della sede dell'Associazione è il seguente: Piazza Castello n. 26, presso lo studio del dott. Francesco Cattaneo.

5) L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) o sino a diversa data deliberata dall'Assemblea se antecedente, con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea stessa.

6) L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

7) Il rapporto associativo ha effetto a decorrere da oggi ed è disciplinato dalle norme del Codice Civile salvo quanto diversamente disposto nel presente atto e nello Statuto come sopra allegato.

8) In ossequio a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto come sopra approvato, viene nominato, per il primo triennio 2017-2018-2019 (e cioè fino all'Assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale al 31 dicembre 2019), un Consiglio Direttivo di cinque componenti così designati:

PRESIDENTE: CARRARA Maurizio, sopra generalizzato;

CONSIGLIERE: GORI Giorgio, sopra generalizzato;

CONSIGLIERE: SANCHEZ Christophe Hubert, sopra generalizzato;

CONSIGLIERE: BERGAMO Carlo, sopra generalizzato;

CONSIGLIERE: SIRACUSANO Bruno, sopra generalizzato.

Tutti i nominati componenti del Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in condizione di ineleggibilità.

Allo stesso Consiglio Direttivo sono conferiti i poteri previsti dalle norme che regolano il funzionamento dell'Associazione.

9) In ossequio a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto come sopra approvato, viene nominato, per il primo triennio 2017-2018-2019 (e cioè fino all'Assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale al 31 dicembre 2019), un Tesoriere designato in persona del signor SIRACUSANO Bruno, sopra generalizzato, il quale dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in condizione di ineleggibilità.

Al Tesoriere sono conferiti i poteri previsti dall'articolo 15 e dall'articolo 7 terzo

comma dello Statuto.

10) Il primo esercizio finanziario dell'Associazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

11) I fondatori pattuiscono che il contributo per i fabbisogni dell'Associazione al momento della costituzione e per le eventuali adesioni nel corso del primo esercizio, sarà di Euro 100,00 (cento) a testa.

12) Per quanto non diversamente disposto dal presente atto e allegato Statuto, si applicano le norme tempo per tempo in vigore.

13) Al nominato Presidente del Consiglio Direttivo sono conferiti illimitati poteri di agire per il compimento di ogni atto, formalità e pratica inerente la pubblicità del presente atto, con la preventiva accettazione dell'operato e con esonero da ogni responsabilità al riguardo per i competenti pubblici uffici, specie i poteri di richiedere il Codice Fiscale, di richiedere l'iscrizione nei registri delle organizzazioni inerenti l'oggetto dell'Associazione, e di chiedere tutte le pubblicazioni del presente atto e dell'allegato Statuto che siano all'uopo necessarie.

14) Il Presidente del Consiglio Direttivo viene fin da ora espressamente incaricato di provvedere eventualmente alla richiesta del riconoscimento giuridico dell'associazione e alla iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche; allo scopo è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dagli Enti competenti allo scopo. Il Presidente è altresì autorizzato a delegare a me notaio, ove lo ritenga, la presentazione dell'istanza rivolta ad ottenere il riconoscimento.

15) Il Presidente viene delegato all'apertura di un conto corrente bancario intestato all'Associazione.

16) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono poste a carico dell'Associazione.

17) I comparenti danno atto di essere stati informati da me notaio ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e di voler consentire, come autorizzano, il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti, nonché la conservazione dei dati stessi.

18) Io notaio ho dato lettura dell'allegato ai comparenti.

Io notaio ho letto quest'atto ai comparenti, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono alle ore nove e quaranta.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sei pagine di due fogli.

F.to Giorgio GORI

F.to Christophe Hubert SANCHEZ

F.to Carlo BERGAMO

F.to Maurizio CARRARA

F.to Bruno SIRACUSANO

F.to dr. PIER LUIGI FAUSTI notaio L.S.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Con Giorgio Gori”

Art. 1. – E' costituita l'Associazione “Con Giorgio Gori” come libera Associazione politica, senza scopo di lucro e senza possibilità di ripartire gli utili, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La durata è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) o sino a diversa data deliberata dall'Assemblea se antecedente, con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea stessa.

Art. 2. – L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 3. – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere e sostenere la candidatura di Giorgio GORI a Presidente della Regione Lombardia alle elezioni che si terranno nel 2018;
- proporsi come occasione di incontro e di aggregazione di interessi sociali e civili assolvendo alla funzione di maturazione e crescita dei cittadini attraverso l'ideale della partecipazione;
- valorizzare le differenti culture e professionalità presenti in una realtà composita e multi etnica come quella regionale ai fini di estendere la conoscenza della realtà sociale, economica e culturale lombarda e il diritto di partecipare ai processi decisionali delle istituzioni regionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende operare anche come comitato elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione Lombardia e del Consiglio regionale che si svolgeranno nell'anno 2018 ed a tal fine raccogliere fondi e sostenere le spese elettorali a favore della candidatura di Giorgio GORI che sarà indicato candidato presidente della Regione Lombardia da liste circoscrizionali denominate “Con GORI presidente – patto civico”, ovvero con qualsiasi altra denominazione di analogo tenore e funzionalità, che saranno presentate alle predette elezioni regionali.

Questa attività sarà svolta secondo i principi fissati dalle specifiche normative elettorali nazionali e/o regionali contenute e/o richiamate dalle disposizioni vigenti in materia. Verrà, inoltre, effettuato il massimo controllo etico della provenienza dei fondi e dei contributi elettorali.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali e per sensibilizzare l'opinione pubblica, potrà altresì promuovere varie attività, in particolare:

- attività divulgative e culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, riunioni;
- eventi artistici: concerti, attività teatrali, mostre di arte figurativa e fotografia, proiezione di film e documentari;
- attività di educazione/formazione: incontri con bambini, ragazzi, donne, giovani ed adulti;
- attività di pubblicazione di materiale informativo e propagandistico, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, con esclusione delle attività riservate in materia.

Art. 4. – L'Associazione è costituita dai promotori ed è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Pertanto, sono istituite le seguenti categorie di Associati:

- Associati Promotori, identificati nei componenti alla costituzione dell'Associazione;
- Associati Ordinari: persone fisiche che volessero aderire all'iniziativa e fornire

il loro sostegno economico, morale o collaborativo.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita tempo per tempo dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato non è trasmissibile né per atto fra vivi, né *mortis causa*.

Le persone fisiche e giuridiche, gli altri enti ed associazioni in genere, che volessero comunque sostenere l'iniziativa e fornire il loro sostegno economico di una certa rilevanza, sono qualificati quali Aderenti Sostenitori.

Art. 5. – La domanda di ammissione degli Associati Ordinari è presentata per iscritto dall'interessato e necessita di accoglimento con delibera del Consiglio Direttivo. Ove denegata l'interessato può presentare appello entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che decide sentito un membro delegato dal Consiglio Direttivo.

Il sostegno economico ricevuto dagli aderenti sostenitori o da terzi in genere è sottoposto allo scrupoloso vaglio critico del Consiglio Direttivo, diretto ad accertare che l'entità e la provenienza dei fondi o dei mezzi conferiti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché la moralità dei loro esponenti, non siano in potenziale conflitto d'interessi o in contrasto con l'etica dell'Associazione, i suoi scopi e le sue attività. Ove venisse riscontrato detto contrasto, il Consiglio Direttivo con delibera inappellabile procederà a respingere il contributo anche attraverso la restituzione di quanto versato.

Art. 6. – In caso di comportamento censurabile da parte di un Associato, che recasse pregiudizio anche meramente potenziale agli scopi, al patrimonio o al buon nome dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, alternativamente e a seconda della gravità, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

L'Associato, inoltre, può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti, se adottati, o delle delibere assembleari;
- reiterata ad ingiustificata assenza ai lavori dell'Associazione.

L'esclusione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, votata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, previa richiesta da parte del medesimo Consiglio di comunicazione scritta contenente l'indicazione di eventuali chiarimenti e/o giustificazioni.

Gli Associati esclusi e quelli destinatari di altri provvedimenti sanzionatori possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7. – Le risorse economiche per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annue e contributi degli Associati;
- contributi, sovvenzioni, liberalità in denaro ed in natura erogati dagli Aderenti Sostenitori o da terzi in genere;
- eredità, legati e donazioni anche immobiliari da chiunque disposte a favore dell'Associazione.

I contributi degli Associati sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Qualsiasi versamento all'Associazione dovrà avvenire preferibilmente attraverso accredito sul conto corrente bancario intestato alla medesima. Il Presidente ed il Tesoriere, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere ad

incassi e versamenti sul suddetto conto di somme che venissero corrisposte con assegni.

Richiamato quanto previsto all'articolo 5 del presente statuto, i contributi in denaro, gli atti di liberalità e i legati possono essere rifiutati dal Consiglio Direttivo qualora non fossero ritenuti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 8. – L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto compilato dal Consiglio Direttivo è sottoposto alla Società di Revisione nominata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Di tali documenti deve essere data ampia pubblicità e conoscibilità.

Art. 9. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo, inizialmente costituito dagli Associati Promotori;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, se nominato;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri, da istituirsi alla prima necessaria occasione.

Art. 10. – L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano, di indirizzo strategico dell'Associazione e il luogo fondamentale di confronto e di proposta; essa è aperta alla partecipazione di tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio; inoltre potrà essere tenuta quando si rendesse necessario o fosse convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla propria sede purchè in Italia, dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione e spedito e/o trasmesso con lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventualmente della seconda adunanza, a ciascuno degli Associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

In mancanza delle dette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti tutti gli Associati e partecipino i componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, scelto anche fra non soci, nonchè data pubblicità attraverso i medesimi strumenti informatici usati per la convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche in più luoghi audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 11. – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, designando il Presidente;

- nomina il Tesoriere che potrà anche non essere componente il Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri, fermo quanto già previsto dal presente statuto;

- elegge il Collegio dei Proviviri e ne nomina il presidente;

- approva il rendiconto di esercizio;

- discute ed approva le linee d'indirizzo generali dell'Associazione;

- delibera in ordine agli argomenti sottoposti nonché in tema di modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residueranno dopo l'esaurimento della fase liquidatoria, saranno interamente devoluti ad un'Associazione o ad una onlus con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, come proposto dal presidente ed approvato dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 12. – Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente dal Presidente e dagli Associati Promotori presenti alla riunione costituente e primi firmatari dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, scelti tra gli Associati, compreso il Presidente, numero che verrà stabilito di volta in volta in sede di nomina dall'Assemblea. Allo scadere del triennio, l'Assemblea nominerà i nuovi componenti che dovranno essere scelti fra i propri Associati.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea.

I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei membri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea, i membri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo è normalmente convocato con preavviso di tre giorni a mezzo posta elettronica ed è validamente costituito quando siano presenti il presidente ed almeno la metà degli altri componenti e delibera a maggioranza assoluta (dei componenti presenti).

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi audio e/o video collegati, alle condizioni previste per lo svolgimento dell'Assemblea di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato su mozione dell'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli Associati.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha la responsabilità della gestione operativa nonché economico-finanziaria dell'Associazione stessa.

Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo al fine di regolare il funzionamento dell'Associazione può adottare regolamenti interni che dovranno comunque essere improntati a principi di democraticità, nella vita interna, con speciale riguardo alle disposizioni concernenti la scelta dei candidati, il rispetto delle minoranze ed i diritti degli associati.

Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri il Vice Presidente, nonché uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri ed i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per propria iniziativa oppure ove almeno due membri ne facciano richiesta motivata. Nella gestione ordinaria i suoi compiti, oltre quanto previsto nel presente statuto, sono:

- predisporre gli atti e i documenti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto di esercizio;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali;
- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati Ordinari;
- vagliare tutti i contributi ricevuti, con speciale riferimento a quelli provenienti dagli Aderenti Sostenitori secondo i canoni dell'articolo 5 dello statuto;
- deliberare in ordine ai contributi, eredità, legati, donazioni e liberalità, sovvenzioni in genere.

Il Consiglio Direttivo entro e non oltre trenta giorni dalla sua approvazione è obbligato a pubblicare sul sito internet dell'Associazione, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio ed i relativi allegati unitamente al relativo verbale assembleare di approvazione, nonché la relazione della Società di Revisione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché data pubblicazione nelle forme rituali.

Art. 14. – La rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio direttivo;
- b) in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Gli amministratori delegati, se nominati, rappresentano l'Associazione nei limiti della delega loro attribuita.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano l'Associazione di fronte ai

terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo di cui siano specificamente incaricati.

La rappresentanza dell'Associazione può essere conferita a terzi, purchè associati all'Associazione, mediante rilascio di apposita procura per singoli atti o anche per una o più categorie di atti, nelle forme di legge.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui è parte, sottoscrive gli atti amministrativi dell'Associazione.

Art. 15. – Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

I pagamenti e le disposizioni dei fondi per gli scopi istituzionali dovranno essere effettuati a cura del Tesoriere e dovranno essere autorizzati congiuntamente dallo stesso e dal Presidente o, in sua mancanza dal Vice Presidente, se nominato, o da altro membro del Consiglio direttivo all'uopo delegato.

Art. 16. – L'Assemblea, su proposta del Consiglio, nomina una società di revisione, regolarmente iscritta secondo le norme vigenti in materia, alla quale può essere affidato anche il controllo della gestione contabile e finanziaria dell'Associazione, inclusa la verifica delle dichiarazioni fiscali.

Il suo incarico ha durata di tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

La Società di Revisione redige apposita relazione da allegare al rendiconto di esercizio.

Alla suddetta società può, altresì, essere affidato dal Consiglio Direttivo il controllo dei rendiconti consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17. – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone fisiche, anche non socie, elette dall'Assemblea.

È Presidente del Collegio colui che è indicato come tale dall'Assemblea in sede di nomina.

Esso è l'organo giurisdizionale interno all'Associazione e ove appellato decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo, sui dinieghi di ammissione e sulle decisioni di esclusione.

Esso si esprime in ogni occasione per motivi di giurisdizione interna, conflitti di competenze, attribuzioni di deleghe, conflitti d'interesse o altre materie sollevate dall'Assemblea, con riguardo a rapporti tra gli Organi Associativi o tra questi e l'Associazione.

Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

Art. 18. – Salvo quanto eventualmente diversamente previsto dal presente statuto, tutte le cariche elettive sono di durata triennale, con facoltà di rieleggibilità.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Il Consiglio può tuttavia stabilire le modalità di rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione dai componenti gli organi della medesima, nello svolgimento delle loro relative mansioni.

Art. 19. – Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti tempo per tempo in materia di Associazioni.

F.to Giorgio GORI

F.to Christophe Hubert SANCHEZ

F.to Carlo BERGAMO
F.to Maurizio CARRARA
F.to Bruno SIRACUSANO
F.to dr. PIER LUIGI FAUSTI notaio L.S.